

## TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

### Atto di citazione

Nell'interesse di AM InvestCo Italy S.p.A. (C.F. e P.I. 09520030967) e ArcelorMittal Italia S.p.A. (C.F. e P.I. 10354890963), entrambe con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 27/29, in persona della Dott.ssa Lucia Morselli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante; ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. (C.F. e P.I. 10354910969), ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. (C.F. e P.I. 10354920968) e ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. (C.F. e P.I. 10354970963), tutte con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 27/29, in persona del Dott. Samuele Pasi e dell'Avv. Daniele Santoro, quali procuratori speciali con poteri di rappresentanza; ArcelorMittal Socova S.a.s. (C.F. e P.I. FR44840427249), con sede legale in 6 Rue André Campra, Immeuble le Cézanne (93200), Saint-Denis (Francia), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella (C.F. VCCRMN42M02H501P; PEC romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org), Giuseppe Scassellati-Sforzolini (C.F. SCSGPP60B12A944B; PEC gscassellati@pec.cgsh.it), Roberto Bonsignore (C.F. BNSRRT68T03 L219V; PEC rbonsignore@pec.cgsh.it), Ferdinando Emanuele (C.F. MNLCLF67M04C286V; PEC femanuele@pec.cgsh.it), Francesca Gesualdi (C.F. GSLFNC78A70F205R; PEC fgesualdi@milano.pecavvocati.it), Francesco Iodice (C.F. DCIFNC83L15B019P; PEC fiodice@pec.cgsh.it) e Andrea Mantovani (C.F. MNTNDR79M29F880A; PEC amantovani@pec.cgsh.it) nonché elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa Avv. Francesca Gesualdi in Milano, Via San Paolo n. 7 (fax 02.86984440, cui si potranno inviare le comunicazioni di legge), giusta procura in calce al

presente atto e, con riguardo ad ArcelorMittal Socova S.a.s., giusta procura speciale *sub All.*

**A.**

- attrici -

**contro**

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 11435690158), ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 00413580721 e P.I. 12772960154), TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 07534100966), ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 03358460107 e P.I. 12075660154), tutte con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239; TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR77582820189), con sede legale in ZI Chemin des Tilles - 25870 - Chatillon-le-Duc (Francia); SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR51651620890), con sede legale in 100 Route d'Eyguières - 13560 - Sénas (Francia), tutte in persona dei Commissari Straordinari.

- convenute -

\* \* \*

### Indice

I. PREMESSA	pp.	3
II FATTO	pp.	4
1. Le parti	pp.	4
2. La procedura competitiva e la conclusione del Contratto	pp.	5
3. La modifica del Contratto in data 14 settembre 2018	pp.	7
4. Il <i>closing</i> e l'affitto dei Rami d'Azienda	pp.	8
5. L'indissolubile unità tecnica, aziendale ed economica dei Rami d'Azienda. La centralità dello stabilimento di Taranto	pp.	9
6. Le circostanze che hanno causato lo scioglimento del Contratto	pp.	11
7. Le vicende relative alla Protezione Legale	pp.	11
7.1. Le circostanze che hanno condotto all'adozione della Protezione Legale	pp.	11
7.2. Le vicende modificative della Protezione Legale e la Legge Abrogativa	pp.	13
8. Le vicende relative ad AFO2	pp.	14
8.1. L'incidente e il Sequestro	pp.	14
8.2. L'Ordine di Spegnimento e le successive vicende	pp.	15
8.3. L'attuale situazione di AFO2	pp.	16

9. Le ulteriori circostanze che rendono impossibile eseguire il Contratto	pp.	18
III. DIRITTO	pp.	19
1. Gli effetti derivanti dall'eliminazione della Protezione Legale	pp.	20
1.1. Il recesso <i>ex art. 27.5</i> del Contratto	pp.	20
1.2. L'intervenuta risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta	pp.	22
1.3. Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un suo presupposto essenziale (presupposizione)	pp.	23
2. Le altre ragioni di risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta	pp.	25
3. L'annullamento del Contratto per dolo	pp.	26
4. La risoluzione del Contratto dovuta all'inadempimento degli obblighi gravanti sulle Concedenti		27
4.1. La mancata esecuzione delle Prescrizioni riguardanti AFO2 e la gestione del relativo procedimento penale	pp.	27
4.2. La violazione degli obblighi informativi	pp.	29
5. La risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta	pp.	31
6. La risoluzione dei contratti di affitto fra le Controllate e le Concedenti	pp.	31
CONCLUSIONI	pp.	32

\* \* \*

## I      **PREMESSA**

**a.**      Il presente giudizio riguarda lo scioglimento di un contratto concluso il 28 giugno 2017 (“**Contratto**”; **All. 1**), avente ad oggetto una complessa operazione industriale che prevedeva, fra l'altro, il trasferimento (preceduto da un periodo di affitto) dalle convenute alle attrici di alcuni rami di azienda per la produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici e la fornitura di altri connessi servizi (“**Rami d’Azienda**”).

Il principale bene incluso nei Rami d’Azienda è il noto stabilimento siderurgico di Taranto, primario sito per la produzione di acciaio in Europa.

**b.**      In particolare, le attrici chiedono che codesto Ecc.mo Tribunale accerti che il Contratto si è sciolto per effetto del recesso da loro legittimamente esercitato con l'allegata comunicazione del 4 novembre 2019 (**All. 2**).

Per le ragioni che saranno ampiamente illustrate nel successivo paragrafo III.1.1, le attrici hanno esercitato il recesso in conformità alle applicabili disposizioni contrattuali, subito dopo che la Legge n. 128 del 2 novembre 2019 (“**Legge Abrogativa**”) ha eliminato la

“protezione legale” per le attività svolte nello stabilimento di Taranto (“**Protezione Legale**”).

La Protezione Legale costituiva una tutela essenziale delle attrici perché consentiva loro di esercire i Rami d’Azienda senza incorrere in eventuali responsabilità (anche penali) conseguenti, tra l’altro, a problemi ambientali “ereditati” dalle precedenti gestioni societarie e commissariali dello stabilimento di Taranto.

**c.** Per la stessa ragione ed altre descritte nei seguenti paragrafi III.1.2-3 e III.2, le attrici chiedono che sia accertata e dichiarata l’intervenuta risoluzione del Contratto perché è divenuto impossibile eseguirlo e/o, comunque, ne è venuto meno un presupposto essenziale.

**d.** In via di ulteriore subordine, le attrici chiedono che il Contratto sia annullato per dolo o risolto per i gravi comportamenti e i seri inadempimenti delle convenute descritti nei seguenti paragrafi III.3-III.4.

**e.** In via di estremo subordine, le attrici chiedono che il Contratto sia risolto in quanto la sua esecuzione è divenuta almeno eccessivamente onerosa per le ragioni esposte nel seguente paragrafo III.5.

## **II FATTO**

### **1. Le parti**

**a.** AM InvestCo Italy S.p.A. (“**AM InvestCo**”) è una società del gruppo ArcelorMittal, principale produttore di acciaio al mondo.

**b.** AM InvestCo è stata costituita nel 2016 per partecipare alla procedura competitiva riguardante il trasferimento dei Rami d’Azienda oggetto del Contratto.

**c.** AM InvestCo detiene l’intero capitale sociale delle società che hanno condotto in affitto i Rami d’Azienda fino allo scioglimento del Contratto (“**Controllate**”): ossia, ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. e ArcelorMittal Socova S.a.s.

d. Ilva S.p.A., Ilvaform S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s. e Tillet S.a.s., tutte facenti parte del gruppo Ilva, sono le proprietarie dei Rami d'Azienda (“**Concedenti**”).

e. Le Concedenti si trovano in amministrazione straordinaria in base al D. L. n. 347/2003 dal 2015 e le relative procedure pendono dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale.

## **2. La procedura competitiva e la conclusione del Contratto**

a. Il 5 gennaio 2016, i commissari straordinari delle Concedenti (“**Commissari**”) hanno pubblicato un invito a presentare manifestazioni di interesse ad acquistare i Rami d'Azienda *ex art. 1, comma 2, del D. L. n. 191/2015*<sup>1</sup>.

b. ArcelorMittal S.A. ha presentato la propria manifestazione di interesse e, il 25 marzo 2016, è stata ammessa alla procedura competitiva.

c. AM InvestCo ha presentato un'offerta preliminare il 30 giugno 2016, dopo aver svolto una *due diligence* sui Rami d'Azienda, anche accedendo a una *data room* appositamente predisposta e partecipando ad appositi incontri con il *management* delle Concedenti.

d. L'offerta di AM InvestCo comprendeva alcune richieste di modifica al “*piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*” relativo allo stabilimento Ilva di Taranto (“**Piano Ambientale**”).

Il Piano Ambientale, inizialmente approvato con decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2014, prevedeva anche una serie di interventi volti a bonificare alcune aree inquinate nonché ad adeguare vari impianti e strutture dello stabilimento: principalmente, la c.d. area a caldo in cui si svolgono i processi di combustione e fusione delle materie prime.

---

<sup>1</sup> In base alla citata disposizione, “[e]ntro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria” dovevano completare, “nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei” Rami d'Azienda.

- e. In particolare, AM InvestCo aveva chiesto un'estensione dei termini previsti per alcuni adempimenti contemplati nel Piano Ambientale dato che era impossibile rispettarli. Soltanto dopo che il Ministero dell'Ambiente ha valutato positivamente tale richiesta, i Commissari hanno assegnato a AM InvestCo un termine per presentare l'offerta definitiva.
- f. L'offerta presentata da AM InvestCo il 6 marzo 2017 comprendeva, fra l'altro, il piano industriale relativo ai Rami d'Azienda (“**Piano Industriale**”). A sua volta, il Piano Industriale presupponeva e descriveva gli interventi sullo stabilimento di Taranto che erano previsti nel Piano Ambientale.
- g. Su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, i Commissari hanno aggiudicato i Rami d'Azienda ad AM InvestCo e le parti hanno così sottoscritto il Contratto del 28 giugno 2017.
- h. Il Contratto disciplina un'articolata operazione che, in una logica unitaria, prevedeva:
- l'iniziale affitto dei Rami d'Azienda<sup>2</sup> dietro pagamento di un canone pari a Euro 180 milioni annui da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate (“**Canone**”);
  - il successivo acquisto dei Rami d'Azienda a un prezzo di Euro 1,8 miliardi (al netto del Canone)<sup>3</sup>, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive entro il 23 agosto 2023 (“**Operazione**”).

---

<sup>2</sup> L'affitto dei Rami d'Azienda era soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui: (i) l'autorizzazione dell'operazione da parte delle competenti autorità in materia di concorrenza; (ii) lo svolgimento della procedura sindacale prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 e la successiva conclusione di un accordo sindacale; (iii) l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approvasse le richieste di modificare il Piano Ambientale formulate da AM InvestCo.

Queste condizioni sospensive si sono verificate, rispettivamente: (i) il 7 maggio 2018, data in cui la Commissione europea ha autorizzato l'operazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004; (ii) il 6 settembre 2018, data in cui AM InvestCo, le Concedenti e le organizzazioni sindacali hanno concluso l'accordo sindacale (“**Accordo Sindacale**”); (iii) il 29 settembre 2017, data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto di approvazione delle modifiche al Piano Ambientale richieste da AM InvestCo.

<sup>3</sup> Il Contratto prevedeva che il prezzo di acquisto fosse soggetto a un aggiustamento volto a riflettere l'effettiva entità dei debiti accollati, dei crediti ceduti e del magazzino acquistato alla data in cui si è perfezionato il rapporto di affitto.

i. Più specificamente, l'obbligazione di acquisto era condizionata alla revoca di alcuni sequestri penali su determinati beni compresi nello stabilimento di Taranto, essenziali per l'attuazione del Piano Industriale: *in primis*, l'area a caldo, comprensiva dell'altoforno n. 2 (“AFO2”).

j. Il Contratto poneva altresì specifici obblighi di natura industriale e ambientale a carico di AM InvestCo, che sono stati adempiuti fino al suo scioglimento.

In particolare, AM InvestCo era tenuta a effettuare:

- i relevantissimi investimenti previsti nel Piano Industriale, principalmente finalizzati ad ammodernare lo stabilimento di Taranto, con impegni di spesa per oltre Euro 1,25 miliardi;
- gli investimenti e una parte delle bonifiche previsti nel Piano Ambientale, con impegni di spesa per oltre Euro 1,15 miliardi.

Nel descritto contesto, la Protezione Legale (eliminata dalla Legge Abrogativa il 3 novembre 2019) garantiva proprio di non incorrere in responsabilità, anche penali, per le attività svolte in ottemperanza al Piano Ambientale (che, come notato, era stato adottato proprio per risolvere problemi preesistenti).

k. AM InvestCo si era, inoltre, impegnata ad assumere 10.700 lavoratori precedentemente dipendenti delle Concedenti<sup>4</sup>.

### **3. La modifica del Contratto in data 14 settembre 2018**

Il 14 settembre 2018, AM InvestCo e le Concedenti hanno concluso un rilevante accordo modificativo del Contratto (**Al. 3**). Tra l'altro, ad AM InvestCo è stato attribuito il diritto di recedervi nel caso in cui un provvedimento legislativo o amministrativo comportasse:

---

<sup>4</sup> La disciplina applicabile alle amministrazioni straordinarie, come quella cui sono soggette le Concedenti (art. 5, comma 2-ter, del D. L. n. 347/2003), deroga alle ordinarie previsioni in materia di affitto e cessione d'azienda (art. 2112 ss. c.c.). Pertanto, i rapporti di lavoro in essere tra il concedente / venditore e i dipendenti non sono stati trasferiti all'affittuario / acquirente, ma sono cessati affinché quest'ultimo li assumesse *ex novo*.

- (i) “*l’annullamento in parte qua*” del decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva approvato, il 29 settembre 2017, le descritte modifiche al Piano Ambientale richieste da AM InvestCo (“**DPCM**”) in maniera “*tale da rendere impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto*”; oppure
- (ii) “*modifiche al Piano Ambientale*” tali da rendere “*non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale*” (art. 27.5 del Contratto)<sup>5</sup>.

#### **4. Il closing e l’affitto dei Rami d’Azienda**

**a.** Il 31 ottobre 2018 (con efficacia dal giorno dopo), AM InvestCo, le Controllate e le Concedenti hanno perfezionato la prima parte dell’Operazione - consistente nell’instaurazione del rapporto di affitto<sup>6</sup> - mediante la sottoscrizione di contratti (tra ognuna delle Controllate e la corrispondente Concedente) aventi ad oggetto i singoli Rami d’Azienda (**Al. 5**).

**b.** Dal 1° novembre 2018, quindi, AM InvestCo e le Controllate hanno condotto in affitto i Rami d’Azienda, effettuando ingentissimi investimenti e corrispondendo il Canone in conformità al Contratto, al Piano Industriale e al Piano Ambientale.

---

<sup>5</sup> Con lo stesso accordo, ad AM InvestCo è stato attribuito il diritto di designare una o più società interamente controllate per condurre in affitto e successivamente acquistare i Rami d’Azienda (art. 27-bis). Il successivo 19 settembre 2018, AM InvestCo ha designato le Controllate quali affittuarie dei Rami d’Azienda (**Al. 4**). In particolare: ArcelorMittal Italia S.p.A. è stata designata affittuaria del Ramo d’Azienda di Ilva; ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. affittuaria del Ramo d’Azienda di Ilvaform; ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. affittuaria del Ramo d’Azienda di Ilva Servizi Marittimi; ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. affittuaria del Ramo d’Azienda di Taranto Energia; ArcelorMittal Socova S.a.s. affittuaria del Ramo d’Azienda di Socova; ArcelorMittal Tillet S.a.s. acquirente del Ramo d’Azienda di Tillet (con riguardo a quest’ultimo, si veda la nota successiva).

<sup>6</sup> Fatta eccezione per il Ramo d’Azienda di Tillet, che i Commissari hanno direttamente venduto ad ArcelorMittal Tillet S.a.s. ex art. 2.1-bis del Contratto (senza cioè una previa fase di affitto). Tale eccezione è conseguita ai rimedi che ArcelorMittal S.A. si è impegnata ad assumere con la Commissione europea al fine di ottenere l’autorizzazione *antitrust* dell’Operazione. A tal fine: (i) il Ramo d’Azienda di Tillet è stato temporaneamente acquistato da ArcelorMittal Tillet S.a.s.; (ii) dopo pochi mesi, l’intero capitale sociale di ArcelorMittal Tillet S.a.s. è stato ceduto a un soggetto terzo (Liberty House).

**5. L'indissolubile unità tecnica, aziendale ed economica dei Rami d'Azienda. La centralità dello stabilimento di Taranto**

- a. Oltre a essere oggetto di un unico Contratto, ciascun Ramo d'Azienda è parte costitutiva di un unico e integrato processo produttivo-commerciale, da sempre condotto in modo unitario e coordinato. Anche il Piano Industriale di AM InvestCo è unico e presuppone l'esercizio congiunto dei Rami d'Azienda.
- b. Il fulcro del Contratto è lo stabilimento siderurgico di Taranto da cui dipendono tutte le attività comprese nel Ramo d'Azienda di Ilva<sup>7</sup> e negli altri Rami d'Azienda.
- c. Lo stabilimento di Taranto è l'unico a ciclo integrale<sup>8</sup> in Italia: un impianto, cioè, in cui si svolgono tutte le fasi della produzione di acciaio<sup>9</sup>.
- d. Per operare a ciclo integrale, lo stabilimento di Taranto necessita di vari impianti e strutture connessi sul piano funzionale, tecnico ed economico.
- e. In particolare, lo stabilimento comprende un'area a caldo e un'area a freddo, che operano in maniera integrata nell'ambito di un singolo processo produttivo<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Il Ramo d'Azienda di Ilva comprende anche:

- gli stabilimenti di Genova – Cornigliano e Novi Ligure, in cui si effettua la laminazione di materiali prodotti a Taranto;
- i centri di distribuzione di Paderno e Legnaro, in cui i prodotti di acciaio realizzati a Taranto, Genova e Novi Ligure sono rifiniti e consegnati ai clienti finali in base alle loro specifiche esigenze.

<sup>8</sup> È anche a ciclo continuo dato che lo stabilimento opera ininterrottamente di giorno e di notte.

<sup>9</sup> Le fasi del processo produttivo possono essere così sommariamente descritte:

- (i) le materie prime (minerali di ferro, carbone fossile e calcare) sono trasportate nello stabilimento, ove sono lavorate prima di essere caricate negli altiforni;
- (ii) negli altiforni, le materie prime sono combuste e fuse, trasformandosi in ghisa;
- (iii) la ghisa è colata in carri siluri e trasportata nelle acciaierie, ove è versata nei convertitori e, all'esito di un ulteriore processo di lavorazione, trasformata in acciaio liquido;
- (iv) l'acciaio liquido, raffreddandosi, si solidifica e assume la forma di bramme, che sono successivamente oggetto di ulteriori processi per essere trasformate in diversi tipi di "coil" (rotoli). Questi ulteriori processi consistono in: *hot rolling*, ossia la produzione di rotoli (*coil*) a caldo (*hot rolled coils*); *cold rolling*, ossia il processo diretto a ridurre lo spessore dei *coil*; *coating*, ossia il processo di zincatura degli stessi *coil*.

<sup>10</sup> Ad esempio, il funzionamento dei laminatoi nell'area a freddo presuppone la disponibilità di bramme da lavorare. I laminatoi sono riforniti principalmente con le bramme prodotte nell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e alimentati con energia prodotta nel processo di lavorazione che ha luogo negli altiforni. Inoltre, la

Nell'area a caldo, ove si svolgono le prime fasi del processo produttivo<sup>11</sup>, si trovano anche tre altiforni (numeri 1, 2 e 4) in cui è prodotta la ghisa<sup>12</sup> nonché le acciaierie, in cui quest'ultima è trasformata in acciaio liquido e poi nelle c.d. bramme<sup>13</sup>.

Nell'area a freddo, si svolge l'attività di laminazione e finitura delle bramme per trasformarle in rotoli (*coil*) di vario spessore nonché la successiva "zincatura": ossia, il processo finalizzato ad applicare uno strato protettivo di zinco sull'acciaio.

f. Anche le attività dei vari Rami d'Azienda sono funzionali, sul piano economico-produttivo, alle attività da svolgere nello stabilimento di Taranto<sup>14</sup>.

---

produzione delle bramme presuppone la disponibilità di ghisa, che necessariamente proviene dagli altiforni. A loro volta, questi ultimi presuppongono il funzionamento delle batterie di forni a *coke* che, come gli altiforni, necessitano di materie prime.

<sup>11</sup> Si tratta, in particolare, delle prime tre fasi descritte nella nota precedente.

<sup>12</sup> La ghisa è una lega ferrosa, costituita principalmente da ferro e carbonio, ottenuta per riduzione o trattamento a caldo dei minerali di ferro.

<sup>13</sup> Nell'area a caldo si trovano anche i parchi, ove sono depositate e stoccate le materie prime nonché le batterie di forni a *coke*, che producono il *coke* impiegato negli altiforni. Nello stabilimento di Taranto sono installate dieci batterie, quattro delle quali sono in funzione. Una volta eseguito il Piano Industriale e il Piano Ambientale, le batterie in funzione avrebbero dovuto essere sei.

<sup>14</sup> Il programma di amministrazione straordinaria afferma che la "stretta interconnessione tra le attività delle società controllate e l'attività di ILVA faceva sì che il mantenimento dell'operatività corrente di molte delle società controllate e la loro gestione in via unitaria con l'operatività di ILVA risultassero essenziali per conseguire gli obiettivi della Procedura ad oggi pendente in capo alla capogruppo" (Al. 6).

Ad esempio:

- il Ramo d'Azienda di Ilva Servizi Marittimi comprende 13 imbarcazioni (navi, chiatte e spintori), di proprietà o a nolo, per il trasporto di materiali ferrosi da e verso lo stabilimento di Taranto;
- il Ramo d'Azienda di Taranto Energia comprende due centrali elettriche site nelle vicinanze dello stabilimento di Taranto che producono l'energia e il vapore necessari ad alimentare l'attività produttiva dello stesso stabilimento (che ne è l'acquirente esclusivo) e, per fare ciò, utilizzano il gas siderurgico proveniente dalle attività di quest'ultimo oltre che gas naturale;
- il Ramo d'Azienda di Ilvaform comprende il sito produttivo di Salerno, incentrato sulla lavorazione di lamiere di acciaio onde produrre profilati a freddo o a caldo per conto del Ramo d'Azienda di Ilva in misura quasi integrale.

## **6. Le circostanze che hanno causato lo scioglimento del Contratto**

Per comprendere le ragioni che hanno determinato lo scioglimento del Contratto, occorre descrivere alcune ulteriori circostanze anche precedenti alla sua conclusione, relative allo stabilimento di Taranto e, in particolare, riguardanti:

- la Protezione Legale (paragrafo 7);
- AFO2 (paragrafo 8).

## **7. Le vicende relative alla Protezione Legale**

### **7.1 Le circostanze che hanno condotto all'adozione della Protezione Legale**

**a.** Nel 2012, considerando i gravi problemi ambientali esistenti (anche di rilevanza penale), il Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto ha disposto il sequestro dell'area a caldo nello stabilimento Ilva di Taranto.

**b.** Consapevoli dei dirompenti effetti occupazionali e sociali che la conseguente interruzione dell'attività produttiva avrebbe comportato, le competenti istituzioni si sono adoperate per consentirne la prosecuzione nonostante i sequestri e, al contempo, assicurare l'adozione delle misure necessarie a ripristinare la conformità con la normativa ambientale.

**c.** Nel 2013, la gestione dello stabilimento è stata sottratta al *management* in carica e affidata a un commissario speciale di nomina governativa.

**d.** L'andamento economico del Gruppo Ilva si è progressivamente deteriorato sino all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria che, fra l'altro, era finalizzata a cedere gli stabilimenti al miglior offerente, al quale sarebbero stati richiesti anche investimenti volti ad adeguarli a tutte le applicabili normative ambientali e di sicurezza (come avvenuto grazie al Contratto).

**e.** A tal fine, è stata introdotta la Protezione Legale di cui si discute nel presente giudizio. In particolare, l'art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 aveva previsto un "periodo di tutela" durante il quale i Commissari e poi l'aggiudicatario della procedura competitiva avrebbero

potuto eseguire il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità penali conseguenti ai problemi ereditati dalle precedenti gestioni (che lo stesso Piano Ambientale era specificamente finalizzato a rimediare)<sup>15</sup>. In altri termini, la Protezione Legale costituiva una necessaria tutela per contemperare diversi diritti e interessi di rilevanza costituzionale: fra cui, da un lato, la protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza; dall'altro, le esigenze produttive e i connessi livelli occupazionali.

**f.** Del resto, nel corso della gestione commissariale, i *manager* di Ilva sono stati sottoposti a procedimenti penali in relazione a situazioni preesistenti, che non sono sfociati in rinvii a giudizio proprio per effetto della Protezione Legale.

**g.** Come si chiarirà meglio anche nel successivo paragrafo III.1.3., quindi, AM InvestCo ha accettato di partecipare all'Operazione e di stipulare il Contratto proprio nel presupposto e per l'esistenza della Protezione Legale.

---

<sup>15</sup> Nella formulazione in vigore all'epoca della procedura competitiva, l'art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 prevedeva che le condotte tenute in esecuzione del Piano Ambientale dai Commissari, dall'affittuario (e acquirente) dello stabilimento di Taranto e dalle persone delegate da questi ultimi non potessero “*dare luogo a responsabilità penale o amministrativa*” in materia ambientale, di salute e incolumità pubblica e sicurezza sul lavoro. Più specificamente, la norma prevedeva che la “*osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5*”.

## 7.2 Le vicende modificative della Protezione Legale e la Legge Abrogativa

- a. A partire dal 30 aprile 2019, la Protezione Legale ha subito diversi interventi normativi contrastanti che la hanno modificata, espunta, reintrodotta e, da ultimo, definitivamente eliminata con la Legge Abrogativa dal 3 novembre 2019.
- b. Più specificamente, l'art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 aveva già introdotto alcune modifiche all'art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 e previsto l'eliminazione della Protezione Legale dal 7 settembre 2019<sup>16</sup>.
- c. Il 6 giugno 2019, AM InvestCo ha comunicato alle Concedenti che tale modifica normativa avrebbe avuto effetti dirompenti sul Contratto e che, quindi, avrebbe esperito tutti i rimedi e le azioni disponibili (**All. 7**). In data 11 giugno 2019, AM InvestCo ha inviato un'analogia comunicazione anche al Ministro dello Sviluppo Economico (**All. 8**).
- d. Da quando hanno appreso che la Protezione Legale avrebbe potuto essere rimossa, numerosi responsabili operativi dello stabilimento di Taranto si sono rifiutati di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale (**All. 9**).
- e. Il 3 settembre 2019, il Governo italiano ha adottato l'art. 14 del D. L. n. 101/2019, ripristinando parzialmente la Protezione Legale.
- f. Tuttavia, all'esito di accesi dibattiti istituzionali che si sono susseguiti nei mesi successivi e a cui è stata data ampia eco mediatica (**All. 10**), la Legge Abrogativa ha soppresso il citato art. 14 del D. L. n. 101/2019 e, così, completamente eliminato la Protezione Legale.

---

<sup>16</sup> Per effetto di questa modifica, la norma così disponeva: “*L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019”.*

**g.** Con comunicazione del 4 novembre 2019, quindi, AM InvestCo ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto in base al relativo art. 27.5 e, in subordine, il diritto di risolverlo (allegato 2).

## **8. Le vicende relative ad AFO2**

### **8.1 L'incidente e il Sequestro**

**a.** In data 8 giugno 2015, si è verificato un incidente presso AFO2 che ha cagionato il decesso di un operaio (il Sig. Alessandro Morricella).

Il 18 giugno 2015, dunque, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (“**Procura**”) ha disposto il sequestro preventivo di AFO2 senza facoltà d’uso<sup>17</sup> (“**Sequestro**”; **All. 11**).

**b.** Il D. L. n. 92/2015, adottato il 4 luglio 2015, ha però autorizzato la gestione di AFO2 nonostante il Sequestro a condizione che Ilva adottasse un “*piano recante misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro*” (art. 3).

**c.** Il 23 luglio 2015, Ilva ha presentato un’istanza di restituzione di AFO2 (**All. 12**), accolta dalla Procura con provvedimento del 7 settembre 2015, subordinatamente al “*puntuale adempimento*” di alcune prescrizioni ivi impartite e volte principalmente a impedire analoghi incidenti (“**Prescrizioni**”; **All. 13**).

Più specificamente, Ilva era tenuta a eseguire sette Prescrizioni entro il 31 ottobre 2015 (fra cui, svolgere un’analisi del rischio diretta a individuare le cause del menzionato incidente) e le rimanenti tredici entro il 30 novembre 2015.

**d.** In data 8 ottobre 2018 (tre anni dopo), il Custode Giudiziario di AFO2 ha depositato una nota in cui ha rilevato che alcune Prescrizioni non erano state, in tutto o in parte, attuate (“**Relazione del Custode**”; **All. 14**).

---

<sup>17</sup> In data 26 giugno 2015, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto ha convalidato il Sequestro e confermato che AFO2 non potesse rimanere in funzione.

e. Il 23 gennaio 2019, Ilva ha presentato un’istanza di revoca del Sequestro (**All. 15**) al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto (“**GUP**”).

f. Ilva non ha tempestivamente informato AM InvestCo né della Relazione del Custode né dell’istanza diretta alla revoca del Sequestro (cfr., più ampiamente, il successivo paragrafo III.4.2).

g. Con provvedimento del 27 giugno 2019, il GUP ha rigettato l’istanza di dissequestro di AFO2 dopo aver preso “*atto della circostanza oggettiva che [...] alcune delle [Prescrizioni] risultano non attuate o attuate soltanto in parte*” (**All. 16**).

## **8.2** L’Ordine di Spegnimento e le successive vicende

a. Il 9 luglio 2019, quindi, la Procura ha disposto, “*ai fini della compiuta esecuzione del [Sequestro], l’avvio delle procedure per lo spegnimento [di AFO2] secondo il cronoprogramma che verrà redatto dal custode*” (“**Ordine di Spegnimento**”; **All. 17**).

b. Conseguentemente, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha avviato il processo di spegnimento secondo un cronoprogramma che ne prevedeva il completamento entro il 10 ottobre 2019.

c. Nel frattempo, il 22 luglio 2019, Ilva ha presentato al Tribunale di Taranto (“**Giudice del Dibattimento**”) un’istanza per chiedere che fosse concessa la facoltà d’uso di AFO2, richiedendo anche di differire l’Ordine di Spegnimento (**All. 18**). Dato che tale istanza era subordinata all’esecuzione delle Prescrizioni rimaste inattuate, Ilva ha altresì richiesto un termine non inferiore a 150 giorni per eseguire la Prescrizione n. 1 (“**Analisi del Rischio**”) e a 180 giorni per eseguire le Prescrizioni nn. 2, 4, 5, 7.2 e 7.4 (fra cui, l’automazione del processo produttivo nel campo di colata).

d. Il 31 luglio 2019, il Giudice del Dibattimento ha rigettato l’istanza di Ilva, escludendo che le “*attuali condizioni di AFO2 e le (carenti) valutazioni di rischio compiute in ordine a tale impianto – così come dettagliatamente descritte nella [Relazione del Custode] – siano tali*

*da ricondurre l'uso dell'altoforno in sequestro ad un'area di rischio consentito”*  
 (“**Ordinanza di Riggio Facoltà d’Uso**”; **All. 19**).

e. Il 2 settembre 2019, dunque, Ilva ha:

- impugnato l’Ordinanza di Riggio Facoltà d’Uso dinanzi al Tribunale Penale di Taranto (Sezione Riesame Misure Cautelari Reali; “**Appello sul Riggio di Facoltà d’Uso**”; **All. 20**).

- presentato una nuova istanza al Giudice del Dibattimento, richiedendo di concedere la facoltà d’uso di AFO2 “*condizionata all’adempimento dell’originario programma di [Prescrizioni] nonché agli ulteriori adempimenti di cui*” alle consulenze tecniche allegata alla stessa istanza (**All. 21**).

f. Ilva ha anche richiesto al Giudice del Dibattimento di modulare “*le tempistiche necessarie*” per eseguire alcune Prescrizioni ancora inattuate. Fra l’altro, con il supporto di consulenze tecniche elaborate dai rinomati esperti Paul Wurth e RINA Consulting, Ilva ha chiesto un termine di 15 mesi per eseguire alcuni progetti di automazione<sup>18</sup>.

### **8.3** L’attuale situazione di AFO2

a. Il 20 settembre 2019, in parziale accoglimento dell’Appello sul Riggio di Facoltà d’Uso, il Tribunale del Riesame ha concesso a Ilva “*la facoltà d’uso dell’altoforno 2 subordinata e condizionata all’adempimento delle prescrizioni, in tutto o in parte non attuate*”.

b. Nelle motivazioni depositate il 21 ottobre 2019, il Tribunale del Riesame di Taranto ha fornito chiarimenti sull’oggetto e sui termini per eseguire le Prescrizioni, precisando che “*l’effettuazione analisi di rischio (punto n. 1) dovrà essere effettuata in 54 giorni*” mentre “*l’automazione delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata TMT-Tapping*

---

<sup>18</sup> Cfr. i paragrafi 3.3 e 4 della relazione predisposta da RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali S.p.A. denominata “*Piano di Intervento per l’impianto AFO2*”, allegata all’istanza di Ilva in data 2 settembre 2019 (**All. 22**).

Il 10 settembre 2019, il Giudice del Dibattimento ha rigettato anche l’istanza per la concessione della facoltà d’uso di AFO2 con ordinanza che Ilva ha impugnato il 16 settembre 2019 (**All.ti 23 e 24**).

*Measuring Technology (punto c) in 84 giorni*”: ossia, rispettivamente, entro il 13 novembre e il 13 dicembre 2019 (“**Ordinanza del Riesame**”).

**c.** Nelle stesse motivazioni, il Tribunale del Riesame ha altresì rilevato gli “*anni di inadempimento colpevole*” all’obbligo di eseguire le Prescrizioni da parte delle Concedenti (**All. 25**, p. 16).

**d.** AM InvestCo ha scritto alle Concedenti per chiedere chiarimenti su come intendessero rispettare i suddetti termini anche considerato che, secondo i loro stessi consulenti, occorrerebbero almeno 15 mesi per eseguire alcuni progetti relativi all’automazione (**All. 26**).

**e.** Con lettera del 30 ottobre 2019, le Concedenti hanno comunicato ad AM InvestCo che:

(i) secondo il Custode Giudiziario, la mera presentazione dei progetti e dei cronoprogrammi relativi all’automazione (Prescrizione di cui al “*punto c*”) entro il 13 novembre sarebbe stata sufficiente per ottemperare all’Ordinanza del Riesame;

(ii) “*ove tale interpretazione non fosse condivisa dall’Autorità Giudiziaria, potrebbe essere necessario richiedere una proroga del termine per la materiale realizzazione dei lavori*” (**All. 27**).

**f.** Allo stato, manca qualsiasi conferma del punto (i) e non è affatto probabile che sia concessa un’ulteriore “*proroga del termine per la materiale realizzazione dei lavori*”.

**g.** Ne consegue che AFO2 potrebbe essere nuovamente spento in esecuzione di un ordine giudiziario (oltre che in conseguenza del necessario spegnimento dell’area a caldo dovuta all’eliminazione della Protezione Legale). In tal caso, dovrebbero essere spenti anche gli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le Prescrizioni.

**h.** Come rilevato dagli stessi Commissari, l'operatività di ciascun altoforno è "*vitale nell'economia complessiva di uno stabilimento di interesse strategico nazionale*"<sup>19</sup> e anche lo spegnimento di uno solo comprometterebbe la "*continuità aziendale*"<sup>20</sup>.

## **9. Le ulteriori circostanze che rendono impossibile eseguire il Contratto**

Il generale clima di incertezza, sfiducia e ostilità determinatosi per effetto delle vicende descritte nei precedenti paragrafi II.7.-8. ha causato ulteriori gravi problemi che rendono altrettanto impossibile gestire i Rami d'Azienda ed eseguire il Contratto. A titolo esemplificativo (e con riserva di fornire altri dettagli nel corso del giudizio), si pensi a:

- (i) le molteplici iniziative e dichiarazioni di istituzioni e amministrazioni sia nazionali sia locali contrarie alla realizzazione del Piano Industriale e del Piano Ambientale nonché favorevoli alla riconversione dell'area in cui si trova lo stabilimenti di Taranto, che hanno compromesso la fiducia nel progetto imprenditoriale, alimentando il generale clima di sfiducia dei lavoratori e degli altri *stakeholder* oltre a ostacolare l'attività nello stesso stabilimento e distrarre risorse chiave dai loro compiti;
- (ii) il sequestro dell'intero molo 4 (soltanto parzialmente rimosso la scorsa settimana), che ha gravemente ostacolato l'approvvigionamento di materiale grezzo e, quindi, il regolare funzionamento dello stabilimento fino a porre a rischio la continuità operativa dell'azienda; fra l'altro, gli impianti hanno dovuto operare ad intermittenza durante tutta l'estate del 2019, con pesanti ripercussioni sia sui livelli di produzione e sui costi operativi sia sull'integrità degli altiforni. Ancora oggi, non è possibile approvvigionarsi di materiale

---

<sup>19</sup> Cfr. p. 21 dell'istanza diretta alla concessione della facoltà d'uso che Ilva ha presentato al Tribunale Penale di Taranto in data 2 settembre 2019 (allegato 21).

<sup>20</sup> Cfr. p. 6 dell'istanza diretta alla concessione della facoltà d'uso che Ilva ha presentato al Tribunale Penale di Taranto in data 22 luglio 2019 (allegato 18).

grezzo in quantità sufficiente a garantire i necessari livelli di produzione nonostante siano stati effettuati enormi investimenti per utilizzare altri porti commerciali;

- (iii) la prolungata difficoltà di accedere ai livelli necessari di misure sociali che sono indispensabili al fine di mitigare i costi del lavoro nel processo di adattamento della produzione alle condizioni precarie dello stabilimento e al difficile contesto di mercato;
- (iv) la perdita del diritto alle quote di emissioni di CO<sub>2</sub> a partire dall'anno 2020 in conseguenza della riduzione dei livelli produttivi, dovuta alle difficoltà tecniche relative ad AFO2 e alle altre circostanze sopra descritte;
- (v) l'avvio, nel maggio 2019, di un procedimento diretto a modificare le condizioni dell'autorizzazione AIA riguardante lo stabilimento di Taranto, che ha determinato una grave incertezza sulla relativa operatività e sui connessi investimenti ambientali. Tale incertezza risulta ancora più grave e ingiustificata se si considera che il quadro normativo e regolamentare era stato definito, nell'ambito della procedura d'offerta e della conclusione del Contratto, con DPCM in data 29 settembre 2017 (la cui piena legittimità è stata confermata dai pareri del Consiglio di Stato nn. 1897/2019 e 1898/2019).

### **III DIRITTO**

**a.** Nei seguenti paragrafi III.1.1.-5., saranno dettagliatamente esposte le molteplici ragioni giuridiche per cui, considerando le descritte circostanze:

- le attrici hanno legittimamente esercitato il diritto di recesso previsto dall'art. 27.5 del Contratto dopo che la Legge Abrogativa ha eliminato la Protezione Legale (paragrafo III.1.1);

- il Contratto si è risolto di diritto perché è divenuto impossibile eseguirlo o, comunque, perché ne è venuto meno un presupposto essenziale (paragrafi III.1.2-3 e III.2);
- il Contratto deve essere annullato per dolo o risolto a causa dei gravi inadempimenti delle convenute (paragrafi III.3-4);
- in via di ulteriore subordine, il Contratto deve essere risolto perché è divenuto almeno eccessivamente oneroso eseguirlo (paragrafo III.5).

## **1. Gli effetti derivanti dall'eliminazione della Protezione Legale**

### **1.1 Il recesso ex art. 27.5 del Contratto**

**a.** In base all'art. 27.5 del Contratto, appositamente introdotto con la modifica del 14 settembre 2018, *“l’Affittuario [...], ha il diritto di receder[vi] [...] qualora un provvedimento legislativo”* comporti:

- *“l’annullamento in parte qua”* del DPCM che ha approvato il Piano Ambientale in maniera *“tale da rendere impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”*; oppure
- *“modifiche al Piano Ambientale [...] che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale”* (allegato 1).

**b.** L’eliminazione della Protezione Legale integra certamente una modifica al Piano Ambientale che rende *“non più realizzabile”* il Piano Industriale oltre che *“impossibile l’esercizio dello stabilimento di Taranto”*.

**c.** Come notato, infatti, l’eliminazione della Protezione Legale impedisce persino di attuare il Piano Ambientale secondo le relative scadenze. Dato che il Piano Ambientale costituiva il presupposto del Piano Industriale (a cui era indissolubilmente legato), l’abrogazione della Protezione Legale:

- impedisce di svolgere l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto;
- ne compromette irrimediabilmente, quindi, la gestione.

**d.** Tra l'altro, è divenuto impossibile gestire lo stabilimento di Taranto in conformità al Piano Ambientale e in esecuzione del Piano Industriale perché le attrici sono esposte a intollerabili rischi di responsabilità penali conseguenti ai problemi causati dalla precedente gestione (che avrebbero dovuto essere risolti proprio mediante l'attuazione dello stesso, concordato, Piano Ambientale).

**e.** Per queste ragioni, come comunicato nella lettera in data 4 novembre 2019, le attrici hanno avviato le necessarie operazioni finalizzate all'ordinata e graduale sospensione delle attività produttive negli impianti dello stabilimento di Taranto, iniziando dall'area a caldo, anche considerando che numerosi responsabili operativi si rifiutano di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale (allegati 2 e 9).

**f.** Le autorevoli dichiarazioni di esponenti del potere legislativo ed esecutivo confermano che la Legge Abrogativa ha lo scopo o almeno l'effetto di interrompere l'attività produttiva nello stabilimento di Taranto (**All. 28**). Anche l'Ordine del Giorno G14.500, approvato dalle Commissioni Riunite del Senato il 21 ottobre 2019, mette in diretta relazione l'eliminazione della Protezione Legale con la richiesta al Governo italiano di garantire l'adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto (**All. 29**). Ciò conferma che la scelta legislativa di eliminare la Protezione Legale è stata assunta nella piena consapevolezza della conseguente, necessaria ed inevitabile chiusura dell'area a caldo nonché *“riconversione e riqualificazione industriale”* dello stabilimento.

**g.** Insomma, è evidente che sia stata compiuta, per via legislativa, una consapevole scelta volta al superamento del Piano Ambientale e del Piano Industriale, che erano alla base dell'investimento effettuato dalle attrici e del Contratto, concretizzando pienamente i presupposti del diritto di recesso previsto dal richiamato art. 27.5.

## 1.2 L'intervenuta risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta

- a. Comunque, sulla base delle stesse ragioni, il contratto si è risolto perché è divenuto impossibile eseguirlo.
- b. Invero, anche a prescindere dall'esito delle vicende descritte nel precedente paragrafo II.8., non è più possibile utilizzare l'area a caldo dello stabilimento di Taranto (incluso AFO2 e gli altri altiforni). Come chiarito ad altri fini dall'esperto di Ilva, anche isolatamente considerata, questa circostanza incide *“in maniera decisiva sugli assetti complessivi del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto, compromettendone la stessa sopravvivenza”* (allegato 22). Ne consegue che l'impossibilità di operare l'area a caldo rende ineseguibile il Contratto (e *“irrealizzabile”* il Piano Industriale).
- c. Pertanto, in subordine rispetto all'accertamento della piena efficacia del recesso ai sensi del citato art. 27.5, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale accerti l'intervenuta risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta *ex artt. 1256 e 1463 c.c.*<sup>21</sup>.
- d. In via di ulteriore subordine, le attrici chiedono che il Contratto sia sciolto *ex art. 1623*, comma 1, c.c. perché, *“in conseguenza di una disposizione di legge” “riguardant[e] la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risent[ono] rispettivamente una perdita e un vantaggio”*<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Infatti, *“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore”* (come quella oggetto degli obblighi a carico di AM InvestCo *ex art. 13* del Contratto), *“ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte”* (come quella delle Concedenti), *“quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore”* (nel caso di specie, le attrici) *“e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”* (*ex multis*, Cass. 29 marzo 2019 n. 8766). Del resto, il venir meno dell'interesse creditorio determina l'estinzione del rapporto obbligatorio per il sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.), risolvendosi in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto.

<sup>22</sup> Peraltro, anche se la Protezione Legale fosse reintrodotta con un atto normativo, la situazione di assoluta incertezza fattuale e giuridica nonché i conseguenti problemi causati dalle descritte vicende hanno così irrimediabilmente ed eccessivamente modificato il rapporto contrattuale da giustificare, comunque, lo scioglimento.

e. La “*perdita*” subita dalle attrici è ovvia per le varie ragioni già esposte. Com’è ovvio il “*vantaggio*” conseguito dalle Concedenti in quanto, fra l’altro, continuerebbero a percepire il Canone per l’affitto di un bene produttivo che non è più gestibile o almeno ha economicamente perso valore.

**1.3** Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un suo presupposto essenziale (presupposizione)

a. La Protezione Legale ha costituito, sin dall’inizio, un presupposto imprescindibile dell’Operazione: cioè, dalla partecipazione di AM InvestCo alla procedura competitiva fino alla conclusione ed esecuzione del Contratto.

b. Ciò è confermato, fra l’altro, dalle molteplici e concordanti circostanze di seguito descritte nonché dalle recenti dichiarazioni dell’*ex* Ministro dello sviluppo economico (On. Carlo Calenda), che, in tale veste, ha diretto la negoziazione del Contratto e che definisce la Protezione Legale come “*una delle condizioni*” (**All. 30**).

c. Fin dall’offerta definitiva presentata il 6 marzo 2017, AM InvestCo ha chiesto che fosse eliminata l’apparente incongruenza tra il termine di vigenza della Protezione Legale e la durata del Piano Ambientale<sup>23</sup>: ha chiesto, cioè, di confermare che la Protezione Legale sarebbe rimasta in vigore fino al termine previsto per l’integrale esecuzione del Piano Ambientale (23 agosto 2023; **All. 31**).

d. I Commissari quindi si sono contrattualmente impegnati a chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di ottenere un parere dall’Avvocatura dello Stato per confermare che tali termini coincidessero; ossia, per confermare che AM InvestCo avrebbe potuto contare sulla

---

<sup>23</sup> In base all’ultimo paragrafo dell’art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015, la Protezione Legale si sarebbe applicata per “*un periodo [...] non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del*” DPCM che ha approvato il Piano Ambientale. Invece, il termine per l’ultimo adempimento previsto dal Piano Ambientale era fissato al 23 agosto 2023.

Protezione Legale durante l'esecuzione del Contratto, fino al completamento del Piano Ambientale<sup>24</sup>.

Prima del *closing*, in due occasioni, l'Avvocatura dello Stato ha effettivamente confermato che la durata della Protezione Legale si sarebbe estesa fino al completamento del Piano Ambientale (**All.ti 32 e 33**)<sup>25</sup>.

**e.** Insomma, come indicato fin dall'offerta definitiva e chiarito anche nell'art. 25.9 del Contratto, la Protezione Legale ne costituiva un presupposto essenziale in mancanza del quale AM InvestCo non avrebbe partecipato all'Operazione e instaurato il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'attività produttiva dello stabilimento di Taranto.

**f.** Del resto, il sinallagma e l'intero contenuto del Contratto poggiano sul presupposto che AM InvestCo avrebbe potuto continuare a gestire i Rami d'Azienda nella stessa situazione giuridica (con la Protezione Legale) di cui avevano beneficiato i Commissari nel periodo di loro gestione.

**g.** Infatti, il Contratto prevede che il Piano Ambientale (e, dunque, il risanamento degli impianti) avrebbero dovuto essere eseguiti durante il periodo dell'affitto e contestualmente all'esercizio dell'attività produttiva. Ciò presuppone necessariamente la Protezione Legale, di cui hanno usufruito i Commissari durante la loro gestione e che era proprio finalizzata a

---

<sup>24</sup> Cfr. l'art. 25.9 del Contratto: "*Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all'Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste*" (allegato 1).

<sup>25</sup> La prima, in data 18 settembre 2017, quando l'Avvocatura dello Stato ha reso il parere richiesto in base all'art. 25.9 del Contratto; la seconda, il 21 agosto 2018, in risposta a uno specifico quesito che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva formulato sul punto, nel contesto del procedimento di autotutela per l'eventuale annullamento del decreto di aggiudicazione (poi conclusosi con la conferma di quest'ultimo in data 7 settembre 2018).

consentire che l'esercizio degli impianti, parallelamente all'esecuzione del Piano Ambientale<sup>26</sup>, sarebbe rimasto inalterato dopo il subentro dell'affittuario nella gestione.

**h.** Pertanto, in subordine rispetto alle domande precedenti, si chiede all'Ecc.mo Tribunale di accertare e dichiarare che il Contratto si è sciolto perché è venuto meno un suo presupposto essenziale.

## **2. Le altre ragioni di risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta**

**a.** In ogni caso, anche se la Protezione Legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il Contratto perché gli altiforni dell'area a caldo saranno spenti a causa dei fatti e dei conseguenti gravissimi effetti descritti nel precedente paragrafo II.8.

**b.** Ne consegue, per questa ulteriore ragione, la risoluzione *ex lege* del Contratto in base agli artt. 1256 e 1463 c.c. o, in subordine, all'art. 1623, comma 1, c.c.: quest'ultima norma, in particolare, fa riferimento anche a modificazioni del rapporto contrattuale causate da un "provvedimento dell'autorità" (come quello relativo allo spegnimento di AFO2 nonché, per le stesse ragioni, degli altiforni 1 e 4 nello stabilimento di Taranto).

**c.** A ciò aggiungasi che l'esecuzione del Contratto è divenuta impossibile anche a causa della complessiva situazione descritta nel precedente paragrafo II.9. e determinatasi, tra l'altro, a seguito delle vicende relative alla Protezione Legale e AFO2. Tale situazione rende altrettanto impossibile gestire i Rami d'Azienda ed eseguire il Contratto.

---

<sup>26</sup> Peraltro, la Protezione Legale impediva che l'attività dell'affittuario fosse esposta alle stesse contestazioni che avevano causato gli eventi (sequestri penali e procedura *ex Legge* n. 231/2001) al cui venir meno è condizionata l'obbligazione di acquisto *ex art.* 26 del Contratto. In base a quest'ultimo, dunque, l'esistenza della Protezione Legale è fondamentale affinché sia possibile il verificarsi di tali condizioni.

Aggiungasi che, nel Contratto:

- nonostante il loro stato deficitario, si presuppone la possibilità di gestire gli impianti proprio grazie all'esistenza della Protezione Legale, tant'è che le Concedenti non hanno prestato "alcuna garanzia" né reso "alcuna dichiarazione" sulla conformità dei Rami d'Azienda "alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami" (art. 9.3);
- corrispettivamente, l'affittuario ha dichiarato "di essere pienamente a conoscenza della Normativa italiana ed europea, anche regolamentare, del settore di cui all'attività dei Rami, ivi incluse le rilevanti disposizioni normative in materia ambientale" (art. 10.1(viii)).

### 3. L'annullamento del Contratto per dolo

a. Nella denegata ipotesi in cui lo si ritenesse ancora efficace, il Contratto dovrebbe essere annullato per dolo delle convenute *ex art. 1439 c.c.*

Infatti, fra le informazioni rese disponibili nella *data room* predisposta al fine di concludere il Contratto, le Concedenti hanno deliberatamente descritto in maniera erronea e fuorviante circostanze fondamentali relative alle condizioni di AFO2 e allo stato di ottemperanza alle Prescrizioni.

b. A titolo esemplificativo, le Concedenti hanno reso disponibile documentazione secondo cui:

- “[c]on la certificazione di avvenuto collaudo del cover traverser saranno oggetto di verifica ulteriore e definitiva le restanti attestazioni di compiuto adempimento di tutte le prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria con il provvedimento di restituzione condizionata dell’altoforno del 7 settembre 2015”; “stante il regolare funzionamento dell’altoforno, oltre a quanto già illustrato in tema di adempimento delle prescrizioni, poss[o]no obiettivamente considerarsi del tutto superate le esigenze cautelari alla base dell’originario provvedimento di sequestro” (documento denominato “Aggiornamento AFO 2 22.07.2017”; **All. 34**);
- il piano di attuazione delle Prescrizioni era stato “implementato nella sua totalità, ad eccezione di un unico intervento, non ritenuto tecnicamente fattibile” (documento denominato “Procedimenti Penali infortuni Dipendenti 21.12.17”; **All. 35**).

c. Inoltre, le Concedenti non hanno tempestivamente fornito ad AM InvestCo la Relazione del Custode del 22 ottobre 2018, che è stata depositata nel procedimento penale prima del *closing* dell’Operazione (31 ottobre 2018).

Si trattava di un documento decisivo, che avrebbe, evidenziando lo stato di inottemperanza alle Prescrizioni, fatto percepire la possibilità di ulteriori iniziative dell’Autorità Giudiziaria ed avrebbe consentito ad AM InvestCo di formulare le proprie necessarie valutazioni al riguardo.

d. AM InvestCo è venuta a conoscenza della reale situazione soltanto quando le è stato notificato l’Ordine di Spegnimento in data 9 luglio 2019<sup>27</sup>.

e. AM InvestCo, che ha fatto ragionevolmente affidamento sulle dichiarazioni e sulla documentazione delle convenute, non avrebbe stipulato il Contratto se avesse saputo che l’attuazione delle Prescrizioni da parte di Ilva era stata così omissiva e dissennata da comportare addirittura il fermo di AFO2 e causare la grave situazione in cui attualmente si trova (cfr. il paragrafo II.8).

#### **4. La risoluzione del Contratto dovuta all’inadempimento degli obblighi gravanti sulle Concedenti**

In via di ulteriore subordinate, considerando i gravissimi inadempimenti delle Concedenti, si chiede di risolvere il Contratto *ex art.* 1453 c.c.

##### **4.1 La mancata esecuzione delle Prescrizioni riguardanti AFO2 e la gestione del relativo procedimento penale**

a. Come notato, il Contratto aveva la funzione di trasferire la proprietà dei Rami di Azienda ad AM InvestCo dopo un periodo di affitto.

Era previsto che il trasferimento avvenisse “*subordinatamente al verificarsi*” di alcune condizioni, inclusa “*la revoca o comunque la definitiva perdita di efficacia dei Sequestri rispetto ai beni ed alle attività di cui ai Rami d’Azienda*” (art. 26.1(a))<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> AM InvestCo lo ha contestato alle Concedenti, tra l’altro, con le comunicazioni in data 17 luglio e 2 agosto 2019 (**All.ti 36 e 37**).

<sup>28</sup> Condizione che “*si intende apposta nell’esclusivo interesse dell’Affittuario*” (art. 26.2).

- b.** Il verificarsi di tale condizione diverrebbe impossibile qualora AFO2 fosse spento per ordine giudiziario<sup>29</sup> e, come precisato dal Tribunale del Riesame, ciò dipenderebbe da “*anni di inadempimento colpevole*” all’obbligo di eseguire le Prescrizioni da parte delle Concedenti (allegato 25, p. 16)<sup>30</sup>.
- c.** Pertanto, le Concedenti si sono rese inadempienti alle loro obbligazioni di cooperazione e di “*comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni*” delle attrici, “*in pendenza della condizione*” ex art. 1358 c.c., con riguardo sia all’attuazione delle Prescrizioni sia all’attività svolta nel processo penale relativo al sequestro di AFO2.
- d.** In proposito, si aggiunge che Ilva non ha impugnato il provvedimento con cui la Procura ha impartito le Prescrizioni (cfr. il paragrafo II.8) e, il 28 giugno 2017, ha depositato nel procedimento penale documentazione tecnica la cui idoneità ad attestare la loro attuazione è stata smentita dalla Relazione del Custode (allegato 14).
- e.** Ilva non ha impugnato neppure l’Ordine di Spegnimento, limitandosi a presentare al Giudice del Dibattimento un’istanza diretta alla concessione della facoltà d’uso e a richiedere il differimento del termine entro cui tale ordine avrebbe dovuto essere eseguito, subordinatamente all’attuazione delle Prescrizioni rimaste ancora inattuate (cfr. il paragrafo II.8).
- f.** Nel rigettare l’istanza diretta alla concessione della facoltà d’uso che Ilva ha riproposto il 2 settembre 2019, il Giudice del Dibattimento ha anche rilevato che quest’ultima non aveva

---

<sup>29</sup> Com’è ovvio, la chiusura di AFO2 rende impossibile la rimozione del sequestro penale al fine di renderlo pienamente utilizzabile. Ne consegue che il Contratto deve essere dichiarato inefficace anche perché la descritta condizione non potrà verificarsi.

<sup>30</sup> Tale inadempimento integra pure una violazione degli obblighi di “*consegnare la cosa [...] in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata*” ex art. 1617 c.c. nonché di “*mantenerla in istato da servire all’uso convenuto*” e di “*garantirne il pacifico godimento*” ex art. 1575 c.c., oltre a comportare la responsabilità delle Concedenti per i vizi della cosa ex art. 1578 c.c. e, pertanto, a giustificare ulteriormente la risoluzione del Contratto (cfr. Cass. 26 luglio 2005 n. 15620 e Cass. 7 febbraio 2012 n. 1694).

nemmeno “dato le dovute garanzie di tipo tecnico in ordine alla regolare implementazione del suo piano di intervento”<sup>31</sup>.

#### **4.2** La violazione degli obblighi informativi

**a.** Le Concedenti hanno anche omesso di fornire alle attrici informazioni su circostanze, iniziative e documenti essenziali per l’esecuzione del Contratto<sup>32</sup>, in palese violazione sia dei basilari principi di trasparenza, cooperazione e buona fede sia di specifiche obbligazioni contrattuali.

**b.** In base all’art. 22.5 del Contratto, le Concedenti si sono obbligate “*a mantenere informato l’Affittuario in merito a qualsivoglia atto o provvedimento di autorità amministrative o giudiziarie che sia comunicato o notificato alle Società Concedenti e che abbia ad oggetto l’apertura di indagini o l’irrogazione di sanzioni o di misure cautelari, afferenti o comunque connessi alla gestione e conservazione dei Rami d’Azienda ovvero all’esecuzione del Piano Industriale o del Piano Ambientale*”.

Le Concedenti hanno pure assunto l’obbligazione di “*trasmettere copia integrale di detti atti o provvedimenti all’Affittuario entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della loro ricezione*”.

**c.** Invece, dopo che AM InvestCo e le Controllate avevano iniziato a condurre in affitto i Rami d’Azienda (progressivamente investendovi enormi risorse per il risanamento ambientale e l’ammodernamento industriale dello stabilimento di Taranto), le Concedenti hanno violato i propri obblighi informativi riguardanti l’esecuzione delle Prescrizioni a cui è subordinata la facoltà d’uso di AFO2.

---

<sup>31</sup> Il Giudice del Dibattimento ha altresì rilevato che, con l’istanza del 22 luglio 2019, Ilva aveva “*chiesto un termine di sei mesi per l’adempimento delle [Prescrizioni], mentre nell’istanza oggetto dell’odierno scrutinio ha chiesto un termine notevolmente più lungo*” (ossia, quindici mesi soltanto per l’esecuzione dei progetti di automazione).

<sup>32</sup> Con la lettera che si deposita *sub* allegato 36, le attrici hanno puntualmente contestato quanto di seguito esposto.

Tali violazioni risultano ancora più gravi se si considerano le rassicurazioni fornite dalle Concedenti nella fase di *due diligence* (cfr. il precedente paragrafo III.3).

**d.** Come già evidenziato, il Custode Giudiziario aveva rilevato che varie Prescrizioni non erano state attuate: rilievo occultato alle attrici tanto che Ilva ha presentato al GUP l'istanza in data 23 gennaio 2019 con cui ha richiesto la revoca del Sequestro senza informarle.

Le Concedenti hanno persino omesso di informare le attrici in merito all'esito dell'udienza preliminare tenutasi il 23 gennaio 2019.

**e.** Le stesse Concedenti hanno agito unilateralmente, senza alcun previo coordinamento con le attrici e senza informarle, anche in relazione a tutte le successive iniziative che hanno intrapreso nel contesto del processo penale concernente AFO2, omettendo pure di comunicare eventi di primaria importanza.

Si sono arbitrariamente comportate così fino a quando, in data 9 luglio 2019, la Procura ha ordinato lo spegnimento di AFO2 e messo sostanzialmente le attrici di fronte al fatto compiuto.

Ad esempio, le Concedenti hanno omesso di fornire informazioni alle attrici sull'istanza di dissequestro in data 23 gennaio 2019, rigettata dal GUP il 27 giugno 2019, e sulle relazioni tecniche ad essa allegate (che, come valutato da quest'ultimo, confermavano la mancata esecuzione di varie Prescrizioni).

**f.** È fin troppo evidente che le Concedenti avrebbero dovuto non soltanto inviare alle attrici una preventiva e specifica informativa in proposito, ma anche convocare almeno un incontro con loro per esaminare congiuntamente la situazione e le iniziative processuali che intendevano assumere (come è stato fatto, peraltro, in altre circostanze con riguardo a questioni di rilevanza comparativamente marginale).

Un'adeguata e tempestiva informativa, tra l'altro, avrebbe permesso alle attrici di prevedere il rischio di un possibile spegnimento di AFO2 nonché di esaminare compiutamente la relativa situazione e di valutare eventuali iniziative con le autorità competenti.

## **5. La risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta**

a. In via ulteriormente subordinata rispetto alle precedenti domande, le attrici chiedono che il Contratto sia risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

b. L'eliminazione della Protezione Legale è anche un avvenimento “*straordinari[o] e imprevedibil[e]*”, che non rientra nell'alea normale del Contratto e rende eccessivamente onerosa la prestazione delle attrici<sup>33</sup>.

Sono così qualificabili anche le vicende relative ad AFO2 nonché le altre circostanze descritte nel precedente paragrafo II.9 che, singolarmente e ancor più cumulativamente considerate, giustificano l'applicazione dell'art. 1467 c.c.

## **6. La risoluzione dei contratti di affitto fra le Controllate e le Concedenti**

Infine, considerando quanto precede, le attrici dichiarano di avvalersi delle “clausole risolutive espresse” contenute in ciascuno dei contratti di affitto tra ogni Controllata e la corrispondente Concedente, aventi ad oggetto i singoli Rami d'Azienda (allegato 5), conseguentemente alla caducazione del Contratto per effetto del diritto di recesso esercitato dalle stesse attrici o altra causa di scioglimento o sopravvenuta inefficacia che sarà eventualmente accertata e dichiarata da codesto Ecc.mo Tribunale.

\* \* \*

Per tutti i motivi esposti, AM InvestCo Italy S.p.A., ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l., ArcelorMittal

---

<sup>33</sup> Com'è noto, l'eccessiva onerosità può verificarsi anche a seguito dello svilimento della controprestazione (quella dovuta dalle Concedenti).

Italy Tubular S.r.l. e ArcelorMittal Socova S.a.s., come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

### **citano**

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 11435690158), ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 00413580721 e P.I. 12772960154), TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. 07534100966), ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (C.F. 03358460107 e P.I. 12075660154), TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR77582820189) e SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria (C.F. e P.I. FR51651620890), tutte in persona dei Commissari Straordinari a comparire dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del 6 maggio 2020, ore di rito, con invito a costituirsi entro il termine di venti giorni prima di tale udienza o dell'udienza che dovesse essere fissata *ex art. 168-bis*, comma 5, c.p.c., ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### **conclusioni**

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

1. in via principale, accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) che le attrici hanno esercitato *ex art. 27.5* dello stesso contratto con comunicazione in data 4 novembre 2019 (per le ragioni indicate nel precedente paragrafo III.1.1);
2. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente

- modificato) si è risolto per impossibilità sopravvenuta (in base alle ragioni indicate nei precedenti paragrafi III.1.2 e III.2);
3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) si è risolto perché ne è venuto meno un presupposto essenziale (per le ragioni indicate nel precedente paragrafo III.1.3);
  4. in via ancor più subordinata, annullare il contratto sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) per dolo delle convenute (in base alle ragioni indicate nel precedente paragrafo III.3) e/o risolverlo a causa dei gravi inadempimenti di queste ultime e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta (in base alle ragioni indicate nei paragrafi III.4-5);
  5. comunque, in via di estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale rigettasse le precedenti domande e ritenesse che il contratto sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) sia ancora parzialmente eseguibile, dichiararlo risolto per effetto del recesso che le attrici esercitano anche con il presente atto, non avendo esse alcun “*interesse apprezzabile all’adempimento parziale*” ex art. 1464 c.c.;
  6. in ogni caso, accertare che ciascuno dei contratti di affitto esecutivi sottoscritti in data 31 ottobre 2018, aventi ad oggetto i singoli rami d'azienda di cui al contratto sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato), si è risolto ai sensi delle “*clausole risolutive espresse*” contenute in tali contratti conseguentemente allo scioglimento dello stesso contratto in data 28 giugno 2017 per effetto dell'intervenuto recesso delle attrici oppure di una delle pronunce richieste nei precedenti punti 2-5 delle conclusioni;

7. per l'effetto e in ogni caso, dichiarare che le convenute sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 27 del contratto sottoscritto *inter partes* il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) “*a seguito della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto*”.

Con vittoria di spese, competenze e onorari (oltre IVA e CPA come per legge).

\* \*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si precisa che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, è dovuto un contributo unificato di Euro 518,00.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione nonché di formulare istanze istruttorie e produrre nuovi documenti, si depositano i seguenti allegati (in copia ove non diversamente specificato):

- A. originale della procura alle liti per ArcelorMittal Socova S.a.s.;
  - B. poteri di rappresentanza del Dott. Samuele Pasi e dell'Avv. Daniele Santoro;
  - C. visure ordinarie di AM InvestCo Italy S.p.A. e ArcelorMittal Italia S.p.A.;
- 1) contratto di affitto di azienda con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto da ILVA S.p.A. in A.S., ILVAFORM S.p.A. in A.S., TARANTO ENERGIA S.r.l. in A.S., ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in A.S., TILLET S.a.s. in A.S., SOCOVA S.a.s. in A.S. e AM InvestCo Italy S.p.A. in data 28 giugno 2017;
  - 2) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. alle Concedenti in data 4 novembre 2019;
  - 3) accordo di modifica del contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto da AM InvestCo Italy S.p.A. e le Concedenti in data 14 settembre 2018;
  - 4) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. alle Concedenti in data 19 settembre 2018;
  - 5) n. 5 contratti di affitto di ramo d'azienda sottoscritti tra ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. e ArcelorMittal Socova S.a.s. ILVA S.p.A. in A.S.,

- ILVAFORM S.p.A. in A.S., TARANTO ENERGIA S.r.l. in A.S., ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in A.S., TILLET S.a.s. in A.S., SOCOVA S.a.s. in A.S. e AM InvestCo Italy S.p.A. e AM InvestCo Italy S.p.A. in data 31 ottobre 2018;
- 6) programma dei Commissari Straordinari *ex art. 4, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347* in data 29 dicembre 2015;
  - 7) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. alle Concedenti in data 6 giugno 2019;
  - 8) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. al Ministro per lo Sviluppo Economico in data 11 giugno 2019;
  - 9) n. 2 articoli di stampa pubblicati su *Il Messaggero* e *Il Secolo XIX* tra ottobre e novembre 2019;
  - 10) n. 6 articoli di stampa pubblicati su *Il Foglio*, *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore* e *Milano Finanza* tra giugno e ottobre 2019;
  - 11) decreto di sequestro preventivo *ex art. 321, comma 3-bis, c.p.p.* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 18 giugno 2015;
  - 12) istanza di restituzione *ex art. 85 disp. att. c.p.p.* di ILVA S.p.A. in A.S. al Tribunale di Taranto in data 23 luglio 2015;
  - 13) provvedimento di restituzione *ex art. 85 disp. att. c.p.p.* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 7 settembre 2015 e allegata relazione del Custode Giudiziario dott.ssa Barbara Valenzano in data 21 agosto 2015;
  - 14) relazione del Custode Giudiziario, dott.ssa Barbara Valenzano, in data 8 ottobre 2018;
  - 15) nota di deposito di consulenza tecnica nell'interesse di ILVA S.p.A. in A.S. al Tribunale Penale di Taranto in data 18 gennaio 2019;
  - 16) provvedimento di rigetto della richiesta di definitivo dissequestro del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Taranto, dott. Pompeo Carriere, in data 27 giugno 2019;

- 17) provvedimento di avvio delle procedure per lo spegnimento emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, dott.ssa Antonella De Luca, in data 9 luglio 2019;
- 18) istanza di concessione della facoltà d'uso di impianto sottoposto a sequestro preventivo di ILVA S.p.A. in A.S. al Tribunale di Taranto in data 22 luglio 2019;
- 19) provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della facoltà d'uso del Giudice del Dibattimento presso il Tribunale di Taranto, dott. Francesco Maccagnano, in data 31 luglio 2019;
- 20) atto di appello *ex art. 322-bis* c.p.p. di ILVA S.p.A. in A.S. presso il Tribunale di Taranto in data 2 settembre 2019;
- 21) istanza di concessione della facoltà d'uso di impianto sottoposto a sequestro preventivo di ILVA S.p.A. in A.S. al Tribunale di Taranto in data 2 settembre 2019;
- 22) relazione "*Piano di intervento per l'impianto AFO2*" di RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali S.p.A. in data 30 agosto 2019;
- 23) provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di facoltà d'uso del Giudice del Dibattimento presso il Tribunale di Taranto, dott. Francesco Maccagnano, in data 10 settembre 2019;
- 24) atto di appello *ex art. 322-bis* c.p.p. di ILVA S.p.A. in A.S. al Tribunale di Taranto in data 16 settembre 2019;
- 25) ordinanza *ex art. 322-bis* c.p.p. del Tribunale di Taranto in data 21 ottobre 2019;
- 26) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. alle Concedenti in data 25 ottobre 2019;
- 27) lettera delle Concedenti ad AM InvestCo Italy S.p.A. in data 30 ottobre 2019;
- 28) articolo di stampa pubblicato su Il Foglio in data 24 ottobre 2019;
- 29) ordine del giorno G14.500 approvato dalle Commissioni Riunite del Senato in data 21 ottobre 2019;

- 30) articolo di stampa pubblicato su La Stampa in data 26 ottobre 2019;
- 31) allegato 15 all'offerta vincolante, irrevocabile e incondizionata per l'affitto, con obbligo di acquisto, di rami aziendali delle Concedenti del consorzio ArcelorMittal-Marcegaglia in data 6 marzo 2017;
- 32) parere dell'Avvocatura dello Stato in data 14 settembre 2017;
- 33) parere dell'Avvocatura dello Stato in data 21 agosto 2018;
- 34) documento delle Concedenti denominato "*Aggiornamento AFO 2 22.07.2017*";
- 35) documento delle Concedenti denominato "*Procedimenti Penali infortuni Dipendenti 21.12.17*";
- 36) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. alle Concedenti in data 17 luglio 2019;
- 37) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. alle Concedenti in data 2 agosto 2019.

Roma-Milano, 5 novembre 2019

Avv. Prof. Romano Vaccarella

Avv. Giuseppe Scassellati-Sforzolini

Avv. Roberto Bonsignore

Avv. Ferdinando Emanuele

Avv. Francesca Gesualdi

Avv. Francesco Iodice

Avv. Andrea Mantovani